

ACCORDO DI FILIERA PER LA VENDEMMIA 2011 PER BRACHETTO D'ACQUI D.O.C.G. E PIEMONTE BRACHETTO D.O.C.

Il Tavolo interprofessionale dell'uva Brachetto, riunita il giorno 11 agosto 2011 presso la sede dell'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 21- Torino, alla presenza dell'Assessore Regionale all'Agricoltura Claudio SACCHETTO, ha convenuto il seguente accordo:

Art. 1 VALIDITÀ

Per la vendemmia 2011 si stabilisce quanto segue.

Art. 2 VALORI PRODUTTIVI E VINCOLI DI DESTINAZIONE VENDEMMIA

Al fine di conseguire il riequilibrio di mercato e incentivare la qualità, le parti richiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

- Ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" (di seguito chiamato Brachetto d'Acqui") tipologia spumante fino ad un massimo di 31,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 45 q.li/ha di uva).
Prevedere di utilizzare la modalità del blocage-deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, per ulteriori 5 q.li/ha.
Le parti convengono che l'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 5 q.li "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 45 q.li/ha.
Prevedere che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C.G "Brachetto d'Acqui". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 31,50 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.
- Ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" tipologia rosso (cosiddetto "tappo raso") fino ad un massimo di 37,1 ettolitri per ettaro (equivalenti a 53 q.li/ha di uva).
Prevedere di utilizzare la modalità del blocage-deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, per ulteriori 5 q.li/ha.
Le parti convengono che l'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 5 q.li "bloccati" deve essere conseguente al totale

esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 53 q.li/ha.

Prevedere che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 37,1 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

- Le rese per la D.O.C. Piemonte Brachetto e Piemonte Brachetto Spumante sono stabilite con DD n. 504 del 30 maggio 2011.
- Stabilire i vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" (tipologia tappo raso e spumante) e Piemonte Brachetto D.O.C. e dei superi.
 - Le uve Brachetto ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possono essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate :
 - Succhi d'uva
 - Mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco, destinato a bevande aromatizzate base vino, a vino liquoroso, a vino frizzante, vino spumante secco con zuccheri residui non superiori a 35 g/litro, alla pratica enologica della dolcificazione
 - Vino
 - Distillati

Nell'ambito dei limiti di resa stabiliti nel caso di arricchimento per osmosi inversa o concentrazione parziale a freddo, sarà quindi possibile compensare la riduzione di prodotto D.O. con pari quantità di prodotto indicato in accordo come escluso dalla D.O.. Tale compensazione dovrà avvenire secondo le procedure della normativa vigente.

Non è consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a "Brachetto d'Acqui" tipologia tappo raso alla tipologia spumante.

Rimane tuttavia consentito il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (ferma restando la resa 45 q./ha prevista per la tipologia spumante).

Non è consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a "Piemonte Brachetto" tipologia tappo raso alla tipologia spumante.

Rimane tuttavia consentito il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (ferma restando la resa 51,75 q./ha prevista per la tipologia spumante).

Art. 3
ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI
Per la vendemmia 2011 si stabilisce quanto segue.

1) Compenso uve e mosti destinate a

- **D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui"**: il prezzo delle uve è stabilito in € 1,4458/Kg più IVA sia per la rivendicazione di base pari a 45 q.li/ha per la tipologia spumante e 53 q.li/ha per la tipologia tappo raso, sia per gli eventuali 5 q.li/ha bloccati.
- **D.O.C. Piemonte Brachetto**: il prezzo delle uve è stabilito in € 1,2838/Kg più IVA
- Il compenso delle uve Brachetto destinate alle produzioni escluse dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui (superi) elencate all'art. 2, viene stabilito in € 0,335/kg.
- Il prezzo dei mosti destinati a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui è stabilito in € 2,324/litro + IVA
- Il prezzo dei mosti destinati a D.O.C. Piemonte Brachetto è stabilito in € 2,066/litro + IVA

Dal prezzo vanno dedotte le quote specificate al successivo punto 3 del presente articolo.

2) Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento dei prodotti della vendemmia, uve e mosti, vengono stabilite, salvo diverso accordo fra le parti, come segue:

- 50% entro il 15 dicembre dell'anno di vendemmia
- 50% entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia

3) Costituzione Fondo per interventi a sostegno del Brachetto d'Acqui D.O.C.G. e del Piemonte Brachetto D.O.C.

a) Le seguenti quote del compenso economico delle uve destinate alla produzione di Brachetto d'Acqui DOCG di cui al presente articolo, saranno fatturate dal Consorzio Tutela vini d'Acqui e l'importo ricavato costituirà un fondo destinato agli interventi a sostegno delle D.O. Brachetto :

- a1) € 0,026/kg più IVA per uve destinate a Brachetto d'Acqui DOCG e vinificate da tutte le aziende nella vendemmia 2011 con scadenza entro 31 agosto dell'anno successivo alla vendemmia;
- a2) € 750/ha più IVA per la superficie iscritta e rivendicata a Brachetto d'Acqui nella vendemmia 2011, calcolato sulla produzione a DOCG (pari a € 16,67/q per la tipologia spumante ed € 14,15/q per la tipologia Tappo Raso) alle scadenze stabilite dal Consiglio di

Amministrazione come stabilito al successivo punto 5.

b) Le seguenti quote del compenso economico delle uve destinate alla produzione di Piemonte Brachetto DOC di cui al presente articolo, saranno fatturate dal Consorzio Tutela Vini d'Asti e del Monferrato e l'importo ricavato costituirà un fondo destinato agli interventi a sostegno delle D.O.Brachetto:

b1. € 0,026/kg più IVA per uve destinate a Piemonte Brachetto DOC e vinificate da tutte le aziende nella vendemmia 2011 con scadenza entro 31 agosto dell'anno successivo alla vendemmia;

b2. € 750/ha più IVA per la superficie iscritta e rivendicata a Piemonte Brachetto DOC nella vendemmia 2011, calcolato sulla produzione a DOC (pari a € 14,49/q per la tipologia spumante ed € 13,64/q per la tipologia Tappo Raso) alle scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela vini d'Asti e del Monferrato.

c) Il Consorzio Tutela vini d'Asti e del Monferrato può delegare il Consorzio Tutela vini d' Acqui per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati ai punti precedenti.

4) Utilizzo del fondo per gli interventi a sostegno del Brachetto

Il fondo costituito nel presente art. 3 punto 3 sarà destinato alla copertura dei costi della quota consortile relativa alla distillazione dei mosti destinati ad essa destinati.

Inoltre il suddetto fondo sarà destinato alla copertura dei costi a carico della filiera relativi agli accorti delle annate precedenti.

5) Commissione di controllo

Le parti concordano nel formare annualmente (entro il 30 novembre) una commissione di controllo al fine di gestire i fondi derivanti dalle trattenute.

La commissione dovrà essere composta da:

- Un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni agricole
- Un rappresentante dell'Assobrachetto
- Tre rappresentanti della parte industriale
- Due rappresentante delle cooperative
- Un rappresentante del Consorzio Tutela Vini d'Acqui

6) Costi inerenti la gestione del prodotto invenduto presso le Cooperative

Le parti concordano sul ruolo fondamentale delle cooperative nell'equilibrare il mercato dei mosti derivanti dalle due denominazioni (Acqui e Piemonte

Brachetto)

Di conseguenza la filiera si accollerà i costi derivanti dalla frigoconservazione del prodotto che non troverà l'immediato sbocco sul mercato e i relativi costi finanziari costituiti dagli interessi passivi sugli anticipi che verranno richiesti alle banche dalle cooperative.

Il Consorzio Tutela Vini d'Acqui coprirà tali spese utilizzando il fondo di cui al presente articolo, punto 3, lettera a2 - b2).

I dettagli operativi (ossia i quantitativi da porre sotto stoccaggio, il periodo da cui parte la frigoconservazione ed il relativo costo/hl/mese, ecc.) verranno definiti entro il 15 dicembre di ogni anno dalla commissione controllo delle risorse economiche di intesa con il Consorzio Tutela Vini d'Acqui.

Le parti convengono che il suddetto accordo è subordinato all'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (su richiesta della Regione Piemonte), a procedere alla distillazione dei prodotti derivanti dalla vendemmia 2010 in esubero, quantificabili in circa 3.000 hl al 27 luglio 2011.

Art. 4 VERIFICHE

Ogni anno sarà convocato un Tavolo interprofessionale al fine di valutare lo stato di attuazione del presente accordo per apportare eventuali variazioni relative a valori economici e rese, conseguenti a mutate condizioni produttive e andamenti di mercato.

Art. 5. SANZIONI

Le inadempienze delle parti agli impegni previsti dal presente accordo e relativi allegati costituiranno illecito sanzionabile in sede giudiziale.

Torino, 11 agosto 2011

Letto, firmato e sottoscritto